



**Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Indirizzi di programmazione annualità 2023**

di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze e il Ministero della Salute 22 dicembre 2023.

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

➤ Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Di seguito vengono indicati gli atti che disciplinano gli interventi della Legge 112/2016:

Atti di programmazione e di indirizzo:

- Deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 26 luglio 2017 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione";
- Deliberazione 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione 21 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione 01 luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione Giunta 4 agosto 2022, n. 698 "Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 554 del 5 agosto 2021 "Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare " e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione".
- Determinazione dirigenziale n. G01174 del 1° febbraio 2018 "Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" sul "Dopo di Noi". Ai sensi della DGR 454/2017 approvazione schema "Ambito territoriale Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DOPO DI NOI)", "ALLEGATO 1", parte integrante del presente atto";
- Determinazione dirigenziale n. G03030 del 13 marzo 2018 "Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi", di cui alla legge 112/2016, nel territorio della Regione Lazio." e Determinazione dirigenziale n. G06336 del 18 maggio 2018 "Modifica e integrazione della composizione del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale n. G03030 del 13 marzo 2018, per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi" - Nomina dei componenti.";

- Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016".
- Deliberazione Giunta regionale 01 giugno 2023, n. 249 "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.".
- Deliberazione 29 dicembre 2023, n. 986 "Indirizzi di riprogrammazione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, trasferite ai sovrambiti distrettuali del Lazio.".
- Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2024, n. 372 "Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta del "Dopo di Noi". Adozione del documento "Durante e Dopo di Noi" – Libro Verde della Regione Lazio".

Atti relativi al patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112/2016:

- Determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016";
- Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018 "Determinazione dirigenziale G15084 dell'8 novembre 2017, Allegato A. Modifica al paragrafo denominato "Documentazione per la partecipazione alla manifestazione d'interesse" lettera c). Integrazione al paragrafo denominato "Descrizione degli interventi infrastrutturali". Modifica al paragrafo denominato "Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse".";
- Determinazione dirigenziale n. G05449 12 maggio 2021 "Determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020 n. G12260. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016." (ultimo aggiornamento in vigore);
- Determinazione dirigenziale n. G11473 27 settembre 2021 "Determinazione dirigenziale 12 maggio 2021 n.G05449. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016."
- Determinazione dirigenziale n. G04572 del 14 aprile 2022 "Determinazione dirigenziale 27 settembre 2021 n. G11473. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016."
- Determinazione dirigenziale n. G16562 del 28 novembre 2022 "Determinazione dirigenziale 14 aprile 2022 n. G04572 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G06202 del 09 maggio 2023 "Determinazione dirigenziale del 28 novembre 2022 n. G16562. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G07764 del 05 giugno 2023 "Determinazione dirigenziale del 9 maggio 2023 n. G06202. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G08564 del 20 giugno 2023 "Determinazione dirigenziale del 5 giugno 2023 n. G07764. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G13371 del 10 ottobre 2023 "Determinazione dirigenziale del 20 giugno 2023 n. G08564. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";

- Determinazione dirigenziale n. G15627 del 23 novembre 2023 “Determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2023 n. G13371. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.”;
- Determinazione dirigenziale n. G02821 del 12 marzo 2024 “Determinazione dirigenziale del 23 novembre 2023 n. G15627. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.”;
- Determinazione dirigenziale n. G09195 del 09 luglio 2024 “Determinazione dirigenziale del 12 marzo 2024 n. G02821 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 6 agosto 2019 “Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale. Approvazione schema accordo di programma.”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 30 dicembre 2021 “Modifica all'Accordo di programma approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale”.
- Deliberazione Giunta regionale 03 novembre 2022, n. 967 “DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.”;
- Deliberazione Giunta regionale 08 marzo 2024, n. 141 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione dello schema di Contratto di servizio con l'ASP Asilo Savoia per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale”;

Atti di assegnazione territoriale delle risorse e di governo territoriale:

- Determinazione dirigenziale n. G17402 del 14 dicembre 2017 “Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovra distrettuali dell'importo di 7.635.600,00 euro.”;
- Determinazione dirigenziale n. G18395 del 22 dicembre 2017 "Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Ripartizione delle risorse, complessivamente pari a 3.868.300,00 euro, destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) d) ed e) del Decreto Interministeriale di attuazione. Riparto, impegno e liquidazione in favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali della spettante quota pari ad un importo di 3.249.372,00 euro.”;
- Determinazione dirigenziale n. G15288 del 27 novembre 2018 "Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018". Impegno e

liquidazione dell'importo di 2.073.328,00 euro, n. impegno 30170/2018 sul capitolo H 41170." Approvazione dell'Allegato B "Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione";

- Determinazione dirigenziale n. G17877 del 17 dicembre 2019 " Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale." Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.161.100,00, sul capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02, esercizio finanziario 2019.”;
- Determinazione dirigenziale n. G17878 del 17 dicembre 2019 “DGR n.608/2019 Accordo di Programma tra la Regione Lazio e la IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascio Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11 /2016 sul territorio di Roma Capitale. Impegno in favore della IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" per una somma complessiva di euro 1.000.110,24 sul capitolo H41170 Es. Fin. 2019.”;
- Determinazione dirigenziale n. G03156 del 23 marzo 2021 “Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro". Individuazione del Comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale Latina 4; - Latina 5”;
- Determinazione dirigenziale n. G05221 del 6 maggio 2021 “Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro." Individuazione dell'Ente capofila dell'Ambito sovradistrettuale Rieti 1 - Rieti 4 - Rieti 5”.
- Determinazione dirigenziale n. G09504 del 14 luglio 2021 “Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.". Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.660.490,00, sul capitolo H41170, Missione 12 e Programma 02, esercizio finanziario 2021”.
- Determinazione dirigenziale n. G16483 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.". Perfezionamento della prenotazione di impegno n.161406/2021 per l'importo complessivo di euro 7.880.290,00 sul capitolo U0000H41170 (Missione 12 - Programma 02 - Piano dei Conti 1.04.04.02), esercizio finanziario 2021, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia”;
- Determinazione dirigenziale n. G11370 26 agosto 2022 “Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698. "Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione

regionale." Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a 5.572.320,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia";

- Determinazione dirigenziale n. G17048 05 dicembre 2022 "DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Programmi di indipendenza abitativa avviati dai territori a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge n. 112/2016. Perfezionamento della prenotazione di impegno n.47579/2022 per un importo pari a 868.000,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali";
- Determinazione dirigenziale n. G17674 del 14 dicembre 2022 "DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a euro 500.000,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore di ATER Comune di Roma, ATER Provincia di Roma, ATER Provincia di Frosinone, ATER Provincia di Rieti, ATER Provincia di Latina, ATER Provincia di Viterbo.";
- Determinazione 18 dicembre 2023, n. G16952 "Deliberazione di Giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249. "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale" Perfezionamento della prenotazione di impegno n.46347/2023 per un importo pari a euro 7.617.610,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2023, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali, dell'ASP "Asilo Savoia", della ASP di Frosinone e dell'ASP Istituti di Santa Maria in Aquiro.";

➤ Ai sensi dell'art 6, comma 1, del DM 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

La Regione Lazio vuole mettere a sistema le risorse della Legge 112/2016 integrandole con i fondi nazionali, regionali ed europei indirizzati alle politiche di inclusione sociale della disabilità. L'obiettivo della programmazione 2023 è quello di sostenere la ricomposizione delle risorse all'interno di un modello integrato di progettazione territoriale *interfondi*.

Con la legge regionale n. 11/2016, con il Piano sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 (in fase di aggiornamento), con la Legge regionale 10/2022 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità" e con la recente legge regionale sul caregiver (lr5/2024) la Regione ha inteso promuovere progetti di vita indipendente e del "Dopo di Noi" sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal modello operativo del budget di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

La programmazione territoriale integrata delle risorse risulta essere lo strumento privilegiato per poter garantire procedure amministrative interfondi. A titolo esemplificativo, risulterà particolarmente efficace la programmazione territoriale integrata del Fondo 112/2016 e delle risorse FNA-Vita indipendente anche al fine di investire in azioni di "sistema" per gli obiettivi comuni delle due linee di attività.

Verso tale prospettiva è stato consolidato in Regione Lazio il percorso di riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che diventano il presupposto per invertire il concetto di spesa sociale storica a favore di un nuovo utilizzo dei fondi statali, regionali e comunali rispondenti ai fabbisogni, rilevati, della popolazione residente nei distretti socio sanitari. Il Piano Sociale di Zona, di cui all'articolo 48, della l.r. n. 11/2016, è il contesto organizzativo elettivo della programmazione dell'intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari da realizzare nell'ambito del distretto sociosanitario.

La normativa del Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per mettere a sistema un modello omogeneo per la presa in carico, i cui principi sono già presenti nella normativa regionale, nell'ottica di sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto di appartenenza.

In particolare, con gli indirizzi promossi con la presente programmazione, si intende rafforzare il percorso di riorganizzazione e qualificazione dell'offerta dei servizi, attuando il **modello della presa in carico globale della persona con disabilità**.

La definizione della nuova programmazione regionale sul Dopo di Noi si è ancora ad un'analisi della rete dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente in essere nel Lazio che integra in un unico modello il fondo della Legge 112/2016 con il FNPS e il FNA, nonché altre linee di finanziamento regionali, statali ed europee, non ultimo il PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Relativamente alla misura citata del PNRR, con la circolare del MEF - Ragioneria generale dello Stato n.33 del 31 dicembre 2021 è stato chiarito come il **medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura** (divieto di doppio finanziamento).

Il concetto di **cumulo**, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti", a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).

Ad integrazione di quanto sopra, la circolare MLPS 0000496.11-11-2022, ha chiarito che è possibile considerare tra i fruitori della misura 5, investimento 1.2, anche coloro che già beneficiano delle risorse "Dopo di noi". Precipuo obiettivo delle azioni legate al PNRR è quello di estendere sui territori azioni già sperimentate in modo da permettere a platee più vaste di persone con disabilità, l'occasione per l'inserimento e l'inclusione. A seguito di una valutazione da parte del UVM, l'ipotesi di utilizzare il fondo del PNRR citato su persone già beneficiarie della legge 112/2016, può rientrare nell'obiettivo di permettere un ulteriore passo verso una forma di indipendenza adeguata alle esigenze e alle potenzialità dei richiedenti che vedrebbero così crescere le proprie potenzialità e riconoscersi come cittadini a tutti gli effetti.

La circolare richiama altresì l'obbligo di evitare sovrapposizioni delle due misure in riferimento ad uno stesso beneficiario, tale da rappresentare un doppio finanziamento, raccomandando di provvedere ad una sospensione delle misure attivate con le risorse "Dopo di noi" nel momento dell'effettivo inserimento nel gruppo appartamento di cui alla misura 1.2, qualora questo costituisca il passaggio ad un ulteriore avanzamento nel percorso di autonomia. In altre parole, questo tipo di possibilità non potrebbe applicarsi a chi ai sensi del "Dopo di noi", ha già fruito di tale opportunità.

Il divieto di doppio finanziamento e la possibilità di cumulo tra Fondo Legge 112/2016 e Misura 5, investimento 1.2 del PNRR, riguarda anche eventualmente gli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera d)

del Decreto 23 novembre 2016. Si richiama la medesima circolare 0000496.11-11-2022, per le specifiche relative agli interventi infrastrutturali e di locazione qualora vengano utilizzate risorse del PNRR per gli immobili.

La circolare MLPS 0001425.24.06.2024 “Complementarità interventi PNRR di competenza del MLPS e Fondi strutturali” inoltre richiama “l’assoluta necessità di programmare le attività assicurando la complementarità e non concorrenza delle due fonti di finanziamento per poter così intercettare e corrispondere pienamente ai sempre maggiori fabbisogni delle persone e delle imprese in termini di gap di competenze, occupazionali (in particolare donne e giovani) e di inclusione e sicurezza sul lavoro, in un contesto in rapida evoluzione. Ciò comporta la conseguente impossibilità di programmare interventi suscettibili di sovrapporsi a quelli finanziati da altro fondo, o che possano rendere più difficoltoso e/o mettere a rischio il conseguimento di traguardi e obiettivi medesimi.”

Nell’anno 2023 con la DGR 289, la Regione ha altresì finalizzato quota parte del Fondo di cui al Decreto del 29 luglio 2022 concernente “Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, del Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini anche di Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. I programmi dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla DGR 554/2021 (in applicazione alla Legge 112/2016), o entro piccole strutture residenziali socio-assistenziali per adulti con disabilità di cui alla legge 41/2003 che sperimenteranno l’armonizzazione dell’offerta residenziale con i principi della Legge 112/2016. Nella programmazione delle attività e definizione delle progettualità dovrà essere particolarmente promosso il coinvolgimento di associazioni dei familiari di persone con ASD attive sul territorio e delle famiglie dei congiunti destinatari. Potranno anche essere realizzate progettualità “ponte” tra interventi residenziali/semiresidenziali sanitari e la rete territoriale promuovendo la domiciliarità e la deistituzionalizzazione.

Pertanto, la programmazione delle risorse della legge 112/2016 dovrà essere integrata e coordinata, afferendo a differenti linee di finanziamenti e decreti di riparto, seguendo il principio del budget di progetto di cui alla medesima legge 112/2016.

Il progetto personalizzato, anche in linea con quanto indicato nella Legge n. 227/2021 “Delega al Governo in materia di disabilità” e nel recente Decreto legislativo 3 maggio 2024 , n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, dovrà essere in grado di individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa, promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, anche e non solo relative alle risorse della Legge 112/2016.

Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall’unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell’ambito del progetto. I soggetti citati, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi (amministratore di sostegno o caregiver)

Il sistema dell’offerta territoriale per le persone adulte con disabilità grave in Regione Lazio, nell’ottica del venire meno della rete familiare, nonché prive del sostegno della famiglia di origine, può integrare alle risorse della Legge 112/2016 servizi domiciliari, semiresidenziali, diurni e residenziali, sociosanitari e socioassistenziali di seguito elencati:

-Fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

- Assistenza domiciliare socioassistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale del 03/05/2016, n. 223 "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio", e s.m.i.);
- Risorse del Fondo nazionale Non autosufficienza (FNA), come Contributi e servizi per la disabilità grave e gravissima e progetti di Vita indipendente (Assistente personale, Abitare in autonomia, Inclusione sociale e relazionale, Trasporto sociale, Domotica, Azioni di sistema);
- Fondi regionali per contributi economici e assegni di cura, comprese le provvidenze economiche in favore di persone con disagio psichico di cui al regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 2;
- Progettualità in capo ai progetti sperimentali dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e disabilità con bisogni complessi (Deliberazione Giunta Regionale del 20/07/2021 n. 473, "Approvazione delle Linee guida per l'avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella Regione Lazio");
- Servizi per la vacanza di cui all'art. 29 della l.r 11/2016;
- Assistenza domiciliare integrata (ADI) di cui all'art. 22 del DPCM 17 gennaio 2017;
- Assistenza sociosanitaria semiresidenziale di cui all'art. 34 del DPCM 17 gennaio 2017;
- Offerta semi-residenzialità socioassistenziale (Legge regionale del 12 dicembre 2003, n.41 e DGR 1305/2004)
- Misure rivolte a persone con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo;
- Misure finalizzate al contrasto alla povertà (PN Inclusione e Assegno di Inclusione);
- Risorse del Fondo nazionale per l'inclusione sociale delle persone con disabilità di cui al Decreto 29 luglio 2022;
- Altri interventi in attuazione dei LEA di cui al DPCM 17 gennaio 2017, in capo alle aziende sanitarie locali;

In ogni caso le risorse assegnate per il Dopo di Noi ai sovrambiti, sono da intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto a risorse già destinate per finalità similari.

Il medesimo costo di un intervento non potrà essere coperto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).

Il concetto di cumulo di finanziamento si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

I servizi vacanza di cui all'art. 29 della l.r 11/2016, fermo restando le modalità attuative specifiche adottate dalla Regione Lazio, sono da intendersi compatibili con i programmi e percorsi finanziati dalla Legge 112/2016, entro il complessivo progetto personalizzato e rappresentano una ulteriore opportunità che favorisce, attraverso esperienze in contesti diversi, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia promuovendo, al tempo stesso, la progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine o nell'ottica della deistituzionalizzazione.

A seguito di una valutazione da parte del UVM, l'ipotesi di utilizzare il fondo del servizio vacanza su persone già beneficiarie della legge 112/2016, può rientrare nell'obiettivo di permettere un ulteriore passo verso una forma di indipendenza adeguata alle esigenze e alle potenzialità dei richiedenti che vedrebbero così crescere le proprie potenzialità e implementare l'esercizio dei propri diritti di cittadinanza.

Rispetto ai servizi per l'abitare rivolti nello specifico alle persone con disabilità anche grave, in vista del venir meno nel supporto familiare di origine, la Regione ha disciplinato l'offerta socioassistenziale con la l.r. 41/2003 e con la DGR n. 1305 del 2004 alla quale nel corso degli anni si sono succedute modifiche ed integrazioni, allo scopo di dettare modalità, procedure e requisiti puntuali nella materia delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano servizi socioassistenziali (DGR n. 124/2015 e s.m.i. su requisiti di accreditamento).

L'offerta residenziale e semiresidenziale sopra citata va opportunamente distinta dai percorsi di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria, realizzati secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 4/2003 ed afferisce a quanto stabilito dai LEA, all'art. 34 e dagli indirizzi regionali adottati con Deliberazione 11 dicembre 2020, n. 979.

Le due linee di intervento possono difatti integrarsi ma non sono sovrapponibili poiché perseguono obiettivi differenti, la prima per fornire alla persona opportunità insite in un più complessivo progetto di vita, orientato in particolare al vivere nella comunità e per implementare autonomie e autodeterminazione nonché percorsi di inclusione sociale e abitare in contesti simil familiari anche nell'ottica del venir meno del supporto della propria famiglia di origine, i secondi al fine di attivare percorsi riabilitativi in un tempo definito, rivolti a persone non assistibili a domicilio.

Si ribadisce che la legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” nel comma 170 fa rientrare il dopo di noi a pieno titolo tra i LEPS individuati come prioritari nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ed il medesimo principio è ribadito nel Piano Nazionale della Non Autosufficienza.

Gli interventi a valere sul fondo della legge 112/2016 possono integrare pertanto le risorse provenienti da molteplici servizi già in essere, a partire da quelli che concorrono alla permanenza nei contesti domiciliari, entro la comunità di riferimento, in un'ottica di “deistituzionalizzazione”, delle politiche di sostegno e protezione sociale, così come le opportunità fornite da interventi abilitativi in contesti di diversa natura, a prevalenza sociale, come centri diurni e strutture semi-residenziali o contributi economici per progetti di capacitazione personale ed orientamento al mondo del lavoro.

Allo scopo di codificare e integrare le risorse della Legge 112/2016 in maniera omogenea all'offerta dei servizi sociali presenti sul territorio e con l'intento di fornire ai distretti sociosanitari e ai sovrambiti uno strumento con cui riclassificare la spesa comunale e distrettuale e ricondurre a procedure note (ovvero aggiornandole con rinnovate metodologie a fronte di obiettivi più complessi), si esemplificano alcune attività riconducendole al Nomenclatore dei servizi, degli interventi e delle strutture socioassistenziali della Regione Lazio di cui alla DGR 8 agosto 2023, n. 453.

Le fasi di accesso, valutazione multidimensionale e definizione del progetto personalizzato rientrano all'interno dei LEPS nella macroattività “Azioni di sistema” e “Accesso Valutazione e Progettazione”.

I programmi e gli interventi previsti dalla Legge 112/2016 si iscrivono nelle macroattività “Misure per il sostegno e l'inclusione sociale”, “Interventi per la domiciliarità”, in alcuni interventi previsti nella macroattività “centri servizi, diurni e semiresidenziali” nonché “strutture comunitarie e residenziali” per la parte che concerne i “programmi di semiautonomia in appartamenti di civile abitazione”.

In via residuale le risorse destinate alla lettera e) dell'art. 5 comma 4 del DM 23 novembre 2016 trovano riferimento in interventi relativi alla quota sociale, di integrazione alla retta per RSA/strutture riabilitative di mantenimento nonché in interventi di “retta/integrazione retta per prestazioni residenziali socio/assistenziali”.

Come previsto dalla Legge regionale 10/2022, nell'ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, la Regione dovrà procedere ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. Per uno stabile e condiviso approccio al “Durante e Dopo di Noi” sarà attuato il passaggio da un modello normativo frammentato ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante l'offerta residenziale per la vita indipendente e per il “Dopo di Noi” inserendola nella prospettiva del “Durante Noi”, in sintonia con la l. 112/2016.

E' nella facoltà del sovrambito, nell'ottica di agevolare l'armonizzazione del ventaglio dell'offerta residenziale disponibile, attuare una ricognizione degli attuali percorsi residenziali finanziati da risorse pubbliche, autorizzati secondo la DGR 1305/2004 e accreditati secondo la DGR 130/2018, realizzati in unità di piccole dimensioni (non oltre 5 conviventi) e che presentano già i requisiti di cui al decreto 23 novembre 2016 e promuovere con gli enti gestori una eventuale riconversione degli stessi in programmi di indipendenza abitativa di cui alle disposizioni attuative della DGR 554/2021.

La trasformazione dei percorsi, qualora possibile, rappresenta una opportunità di armonizzazione e riordino dei servizi territoriali, nell'ottica di definire target e obiettivi distinti per ciascuna unità di offerta disponibile, nonché massimizzare l'uso delle risorse e le linee di finanziamento attualmente fruibili.

Si specifica che qualora il sovrambito programmi di convertire i percorsi residenziali ricompresi nell'offerta delle strutture di cui alla legge regionale 41/2003 in programmi di indipendenza abitativa di cui alla legge 112/2016, dovrà trasmettere formale comunicazione alla Regione Lazio circa la trasformazione dell'offerta realizzata nella struttura residenziale in un programma di indipendenza abitativa, corredandola con apposito prospetto progettuale esplicativo che rimandi alle avvenute verifiche circa la compatibilità dell'immobile e del programma in essere con il dettato normativo vigente relativo all'attuazione della legge 112/2016 e indirizzi ministeriali e regionali.

Il sovrambito comunicherà altresì la cancellazione della struttura da ASSA (Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali), rinviando alla domanda presentata dal disponente per l'iscrizione dell'immobile nell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale di cui alla Determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017 e s.m.i.

Confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

I presenti indirizzi di programmazione scaturiscono dai confronti con i distretti sociosanitari del Lazio, attraverso la periodica istituzione di incontri di monitoraggio per la verifica della corretta attuazione della normativa e l'analisi delle priorità e criticità territoriali a cui orientare la governance regionale. A partire dal 2020 la Regione ha implementato numerosi incontri in modalità da remoto in cui sono stati coinvolti in particolare i Comuni/Enti capofila di sovrambito distrettuale e le Aziende sanitarie locali entro gruppi di lavoro operativi interistituzionali con l'obiettivo di verificare i processi e fare co-programmazione territoriale, analizzare le modalità amministrative in atto, i dati dei beneficiari, i progetti personalizzati attivati. Contestualmente sono stati periodicamente organizzati incontri con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, le associazioni di familiari e delle consulte locali.

A dicembre 2022 è stato organizzato insieme alla Consulta regionale per la disabilità un convegno sul dopo di noi che ha portato all'adozione del libro verde con la deliberazione 30 maggio 2024, n. 372. Il libro verde illustra lo stato dell'arte e focalizza l'attenzione sui problemi che emergono nei territori in merito alla legge 112/2016. Le aree di intervento individuate, oltre a collocarsi pienamente nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, risultano fondamentali per avviare un processo di rafforzamento della rete dei servizi a livello territoriale.

In linea con la precedente programmazione, la Regione anche nel corso del 2023 ha dato continuità a livello territoriale al monitoraggio dell'avanzamento della spesa e dell'attuazione dei programmi previsti dalla Legge 112/2016 e ha rilevato a livello di sovrambito dati aggiornati su eventuali liste di attesa e sui programmi di indipendenza abitativa già avviati.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

➤ Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.

Nel processo di attuazione del capo VII della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e del Piano Sociale Regionale, la Regione Lazio è impegnata a rafforzare l'integrazione sociosanitaria, individuando percorsi omogenei rivolti a costruire un modello che migliori le prestazioni e i processi già presenti, ne garantisca una gestione coordinata ed integrata, consentendone nel contempo la declinazione secondo le particolarità e le esigenze territoriali.

L'art. 51 della L.R. 11/2016 definisce le prestazioni sociosanitarie come *"tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita"*. La crescente complessità di bisogni sia sociali che sanitari, rende sempre più difficile tracciare confini precisi tra competenza sanitaria e sociale e richiede un approccio che accompagni le persone nell'accesso alle diverse opportunità in modo omogeneo. Occorre superare la distinzione tra prestazioni erogate solamente in ambito sanitario e sociale, prevedendo dunque un'integrazione di attori e servizi.

Con la DGR 149/2018 la Regione Lazio ha delineato le “Linee guida finalizzate alla definizione del percorso di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio”. Nella normativa vengono individuati come obiettivi cardine di questo percorso:

- a) una maggiore efficacia di cura e di sostegno;
- b) uso più efficiente delle risorse;
- c) riduzione del disagio dei cittadini nel rapporto con i servizi.

Per il raggiungimento degli obiettivi sovraesposti, è necessario adottare una logica di integrazione che va perseguita a diversi livelli interconnessi tra loro: integrazione delle politiche e degli attori (c.d. integrazione istituzionale), dei programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, (c.d. integrazione gestionale) ed infine dei professionisti e degli operatori, delle risorse strumentali e finanziarie (c.d. integrazione professionale).

In merito all’integrazione gestionale, la stessa DGR 149/2018 individua i Distretti sociosanitari quali ambiti territoriali e organizzativi entro cui si realizzano la programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e di quelle sociosanitarie integrate.

Nello specifico, a livello di Distretto sociosanitario si programma, implementa e valuta la rete integrata degli interventi e dei servizi sociali a livello territoriale, attraverso la gestione in forma associata non soltanto delle risorse affluenti dalla Regione, ma dell’insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del Distretto e le relative risorse impegnate.

L’obiettivo che la Regione si pone è accompagnare i Distretti sociosanitari al confronto e alla collaborazione con i Distretti sanitari a partire dalla fase di programmazione dei servizi e degli interventi sul territorio. I due livelli di distretto rappresentano in questo modo il fulcro dell’integrazione, dove gettare le basi per una programmazione congiunta delle politiche territoriali, del sistema di offerta e del finanziamento dei servizi e degli interventi, della loro erogazione e dei livelli di qualità nel rispetto dell’art.51 della L.R. 11/2016. È dunque necessario che i due strumenti di programmazione, il Piano sociale di zona in capo ai distretti sociosanitari e il Programma delle attività territoriali di responsabilità delle ASL, realizzino di concerto un nuovo modello di governance territoriale integrato e partecipato.

Con la DGR n. 40/2008 la Regione ha deliberato un modello per la valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico di persone portatrici di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare, semiresidenziale e residenziale e con il DCA n. U00431/2012 aveva stabilito gli elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, finalizzata alla valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. La DGR 658/2023 “DPCM 3 ottobre 2022. “Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024” si pone l’obiettivo di rafforzamento dei PUA, attraverso un monitoraggio territoriale sulle unità di personale assunto e il tipo di professionalità per ogni ambito territoriale, così da rilevare la necessità di implementare il personale con le professionalità specifiche da destinare alle equipe integrate sulla base delle reali esigenze territoriali. A valle della ricognizione, saranno definiti i criteri di riparto delle risorse per le azioni di rafforzamento della dotazione organica degli Ambiti Territoriali Sociali per lo sviluppo del sistema.

Il Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi sociosanitari rappresenta nel territorio, la modalità organizzativa di accesso unitario ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari rivolta, in particolare, a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e interventi sociali.

Il PUA è il luogo dell’accoglienza che svolge le funzioni di primo contatto, di ascolto e di raccolta di segnalazioni, agevolando e semplificando l’informazione e l’orientamento ai servizi; è, altresì, il luogo di attivazione della rete socio sanitaria integrata in cui prende avvio, attraverso una prima valutazione del bisogno, il percorso di risposta più appropriato alle necessità della persona.

L’art. 1, comma 163 della l. n. 234/2021 dispone che Il Servizio sanitario nazionale e i distretti sociosanitari garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Il successivo DM 77/2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo

dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", nel tracciare le linee per la riforma dell'assistenza territoriale e del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza primaria, ha definito anche gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle Case di comunità.

➤ **Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:**

1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Analogo impegno era stato assunto dalle Regioni con l'articolo 4, comma 1, lett. d) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

L'articolo 1 comma 160 della legge 234/2021 prevede che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

L'art. 43 della legge regionale n. 11/2016, prevede che il Distretto sociosanitario sia l'ambito territoriale e organizzativo entro cui si realizzano la programmazione e l'erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e sociosanitarie integrate all'interno della Regione Lazio.

Il Distretto sociosanitario si configura come la struttura operativa che meglio consente di governare i processi integrati fra le istituzioni, gestendo unitariamente diverse fonti di risorse e potendo interloquire direttamente con il Distretto sanitario di riferimento, per le azioni di integrazione sociosanitaria. Al distretto sociosanitario spetta l'attività di controllo al fine di monitorare l'attuazione dei processi assistenziali integrati, correlando le risorse impiegate ai risultati ottenuti.

Con la DGR n. 660/2017, la Regione Lazio ha proceduto alla individuazione di 36 ambiti territoriali di gestione oltre Roma Capitale.

Nel Lazio sono presenti, Roma Capitale e 36 distretti sociosanitari, così suddivisi: 5 Rieti; 5 Viterbo; 4 Frosinone; 5 Latina; 17 nell'ambito della provincia di Roma.

Nell'ambito di un processo di sviluppo della integrazione sociosanitaria territoriale, è prescritta con la successiva DGR n. 149/2018, la stipula di un accordo o convenzione tra la ASL e i Distretti sociosanitari per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi sociali a valenza sanitaria, per i servizi sanitari a valenza sociale e per i servizi sociosanitari.

Inoltre, per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari destinati ai bacini di utenza più ampi del singolo distretto sociosanitario, la DGR n. 660/2017 provvede ad individuare un secondo livello territoriale denominato "sovrambito". Tale scelta è dovuta all'adeguatezza delle risorse e della dimensione territoriale di programmazione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità. Tale governance di sovrambito caratterizza attualmente anche l'attuazione della Legge 112/2016.

I sovrambiti distrettuali sono costituiti da un insieme di distretti sociosanitari, afferenti alla competenza territoriale di una ASL, associati per contiguità territoriale, per natura geografica, per dimensione demografica e ampiezza il più possibile omogenee, per correlazioni relative alla rete infrastrutturale e maggiore facilitazione nella realizzazione di servizi. I sovrambiti sono in numero di 18.

In considerazione della vastità territoriale e del decentramento amministrativo vigente, Roma Capitale ha definito una propria specifica organizzazione istituendo Unità di ambito sovra municipali che corrispondono

ai territori delle tre aziende sanitarie locali di Roma, come presupposto di integrazione sociosanitaria necessaria per l'attuazione della legge n. 112/2016.

La Regione ha individuato i Comuni/Enti capofila di sovrambito distrettuale referenti per il Dopo di noi con i seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402;
Con le seguenti modifiche:
- Determinazione dirigenziale del 23 marzo 2021, n. G03156;
- Determinazione dirigenziale del 6 maggio 2021, n. G05221.

Il sovrambito distrettuale ha una funzione di programmazione, di coordinamento organizzativo, di controllo e monitoraggio della spesa, nonché di interfaccia con la Regione per i momenti consultivi di co-programmazione, e per gli incontri periodici di verifica dell'attuazione.

Il modello di governance del Dopo di Noi è del tipo HUB anche SPOKE, con un coordinamento del Comune/Ente capofila del sovrambito distrettuale e un'attuazione territoriale a livello di distretto sociosanitario.

La persona con disabilità accede agli interventi e servizi previsti dalla Legge n. 112/2016 previa domanda di partecipazione ad un avviso pubblico aperto (anche a sportello), emanato dal sovrambito di riferimento, a cui segue la successiva valutazione e predisposizione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto, definito in sede di UVMMD competente e nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa. Il comune/municipio capofila del sovrambito distrettuale/municipale, recepisce i progetti personalizzati presentati dalle UVMMD e coordina la formalizzazione degli accordi conseguenti. Il Comune/Ente capofila coinvolge i distretti afferenti, la ASL e tutti i soggetti istituzionali e no, ivi compresi i destinatari e le famiglie, necessari ai fini della co-progettazione.

Il livello distrettuale ha una funzione operativa sull'attuazione dei progetti personalizzati.

Gli avvisi pubblici aperti devono garantire la possibilità per le persone con disabilità di presentare sempre domanda a cui deve seguire comunque l'avvio di un processo di valutazione multidimensionale e definizione del progetto personalizzato in tempi congrui, al fine di assicurare in ogni caso la presa in carico della persona.

Il gruppo di coordinamento a livello di sovrambito lavora nell'ottica di comporre/verificare un piano di matching tra progetti personalizzati, soluzioni alloggiative, sostegni e interventi programmati, fonti economiche pubbliche e private, risorse territoriali, adottando la metodologia del budget di salute, nel massimo rispetto delle volontà espresse dalle persone con disabilità e le loro famiglie, coerentemente con quanto definito nei progetti personalizzati e delle priorità di accesso previste dalla normativa.

Il Comune capofila del sovrambito ha un ruolo strategico anche nella messa a disposizione dell'immobile. Una volta individuato l'alloggio per i programmi di indipendenza abitativa, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente.

Il sovrambito attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili, quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016, in ordine alle spese per la messa in opera e ristrutturazione o oneri di locazione delle soluzioni alloggiative.

Per il territorio di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui alla deliberazione di Giunta 08 marzo 2024, n. 141, le suddette funzioni sono affidate all' ASP Asilo Savoia che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione degli interventi.

Nell'anno 2022 sono state firmate apposite convenzioni, in attuazione alla DGR 967/2022, tra Regione e ATER provinciali e di Roma Capitale, e finalizzate risorse del Fondo 2021, al fine dell'individuazione e messa a disposizione di immobili di proprietà ATER da adibire agli scopi della Legge del Dopo di Noi nonché in coerenza con il nuovo dettato normativo della LR 10/2022. Le convenzioni stipulate tra Regione Lazio e ATER riguardano ad oggi 6 ATER presenti nel territorio regionale (ad eccezione dell'ATER di Civitavecchia). Gli immobili ad oggi individuati sono 15 e coinvolgono 17 ambiti territoriali.

Il Fondo 2022 di cui alla lettera d), comma 4, art. 5 del Decreto 23 novembre 2016 ha coinvolto altresì le Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, di cui all’art. 38 della Legge regionale 11/2016, con l’individuazione di 2 immobili da mettere nelle disponibilità delle finalità della legge.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L’articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che “Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo il principio della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l’individuazione delle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

L’ Unità di valutazione multidimensionale è normata dal DCA n. U00431/2012. La composizione minima della UVMD può variare in relazione al bisogno e comprende, oltre al medico di medicina generale, l’infermiere, l’assistente sociale, il medico di distretto, e viene integrata, a seconda delle specifiche necessità dell’utente, da altre figure professionali (medici specialisti, terapeuta della riabilitazione, psicologo, altre figure) afferenti ai servizi/unità operative territoriali. Inoltre, come specificatamente indicato nel Piano sociale regionale, in relazione alla specifica situazione, l’UVMD può essere integrata dal diretto interessato, da altre figure professionali afferenti sia ai servizi della ASL che ai servizi sociali dei Comuni e/o ad altri enti/istituzioni e/o organizzazioni del territorio nonché, quando utile e necessario, anche da soggetti che si occupano a qualsiasi titolo della persona da valutare (caregiver familiare, amministratore di sostegno, assistente familiare, l’insegnante, la cooperativa sociale che eroga il servizio di assistenza domiciliare, ecc.), al fine di contribuire a trovare la soluzione migliore alle criticità rilevate a costruire un piano di assistenza individualizzato (PAI) meglio dimensionato. La legge regionale n. 11/2016 ed il Piano sociale regionale stabiliscono specificatamente che le figure del medico di medicina distrettuale e della assistente sociale del distretto sociosanitario debbano essere necessariamente presenti all’interno della UVM.

In conformità con quanto previsto dal percorso di integrazione sociosanitaria proposto dal modello regionale, occorre specificare che l’assistente sociale coinvolto nell’UVMD è quello designato dal distretto sociosanitario tra gli assistenti sociali dei comuni afferenti al relativo ambito territoriale, questo al fine di poter procedere con un’effettiva integrazione tra il settore sociale e quello sanitario.

I componenti dell’UVMD sono nominati dal Direttore del distretto sanitario. L’assistente sociale del distretto sociosanitario presente in UVMD viene nominato, previa designazione da parte del Responsabile dell’ufficio di piano. La designazione dell’assistente sociale deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di richiesta del nominativo da parte della ASL. L’ente locale potrà fornire anche il necessario personale amministrativo di supporto.

Il governo del processo di presa in carico garantisce l’appropriatezza delle prestazioni e una corretta allocazione delle risorse professionali e finanziarie.

L’UVM, di norma si riunisce almeno una volta alla settimana e, comunque, con una periodicità che deve consentire in tempi congrui la conclusione degli adempimenti di competenza.

Alle UVMD sono attribuite le seguenti funzioni:

- la valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di

personale e di servizi. Le risorse umane, ambientali, materiali, economiche, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, dovranno essere determinate dettagliando quelle in essere e quelle da attivare attraverso fonti di finanziamento individuate, secondo le specifiche normative di riferimento, nei diversi ambiti sociale, sanitario, educativo, lavoro. A tal riguardo tra i componendi dell'UVMD dovranno essere presenti, per ciascuna parte coinvolta, rappresentanti con potere decisionale in merito alle fonti di finanziamento del proprio ente di appartenenza;

- l'elaborazione di un progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale - PAI), individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili ed attivabili, garantendo comunque quanto previsto dai LEA;
- l'individuazione dell'operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni;
- il monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché la rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità.

La valutazione multidimensionale si articola in due fasi:

- la rilevazione diretta sull'assistito, durante la quale uno o più professionisti, competenti per lo specifico bisogno, raccolgono le informazioni;
- la valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) formalmente riunita.

In osservanza alla legge n. 112/2016 e al DM 23 novembre 2016, la Regione ha stabilito che la valutazione multidimensionale che scaturisce dalla domanda per il Dopo di Noi sia effettuata dall' UVMD sociosanitaria distrettuale e che la stessa abbia la responsabilità di formulazione del progetto personalizzato.

Per procedere alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità richiedente i servizi e gli interventi del "Dopo di Noi", con la DGR n. 454/2017 e con l'aggiornamento della DGR 554/2021, è stato previsto l'uso della scheda S.Va.M.Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n. 306/2014 per l'accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

In UVMD viene individuato il case manager. Il case manager viene individuato tra le figure professionali presenti nella UVMD, ed ha il compito di curare la realizzazione del progetto personalizzato attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i diversi attori coinvolti.

Tale figura ha inoltre la funzione di verificare periodicamente l'andamento del progetto e ne propone un'eventuale revisione tenuto conto delle preferenze, della soddisfazione della persona e della valutazione tecnico-amministrativa del percorso. Nella scelta del case manager si tiene conto del bisogno prevalente, della terzietà del professionista rispetto la gestione degli interventi, la continuità dell'impegno, la capacità di relazionarsi in rete, la competenza in materia di valutazione di percorsi sociali e sociosanitari.

Fermo restando quanto verrà disciplinato dalla Regione Lazio, circa le modalità di riordino delle unità di valutazione multidimensionale, secondo le disposizione di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024 , n. 62, nella formulazione del progetto del Dopo di Noi, la valutazione multidimensionale dovrà:

- rilevare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative definendo il profilo di funzionamento, anche in termini di capacità e performance secondo la classificazione ICF, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
- individuare le barriere e i facilitatori e le competenze adattive;
- formulare le valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettuale e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
- definire gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato. Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale

e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime” (comma 2).

“Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.”(Comma3).

“Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l’attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. “(comma 4).

“Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.” (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Secondo la legge regionale n. 11/2016 (art. 53, comma 1), Il PAI (Piano di Assistenza Individuale) si configura come un’azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni e trasferimenti monetari in grado di supportare il progetto di vita della persona e la sua inclusione sociale.

Il progetto personalizzato deve essere formulato dall’UVMD con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Propedeutica e correlata al progetto personale è, quindi, la valutazione multidimensionale della persona e del suo contesto di vita, e l’effettiva “presa in carico”, intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti. Nel piano personalizzato devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse, una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l’eventuale compartecipazione dell’utente.

Nelle linee guida operative per le finalità della Legge n. 112/2016 aggiornate con la DGR n. 554/2021, viene specificato ulteriormente che nel progetto personalizzato sono individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra aziende sanitarie locali, gli enti locali e l’eventuale compartecipazione dell’utente.

È previsto che lo stesso, nel corso della durata dell’intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Qualora per una persona che presenta domanda del Dopo di Noi sia già avvenuto un processo di valutazione e si disponga di un progetto personalizzato per finalità diverse da quelle del "Dopo di Noi", la valutazione e la progettazione vengono aggiornati con gli interventi ed i servizi a valere sul Fondo del "Dopo di Noi".

Il progetto personalizzato deve essere formulato dall’UVMD e attivato attraverso il Piano assistenziale individuale integrato (PAI) con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Il PAI va redatto nella logica dell’integrazione e complementarità rispetto a quanto destinato in termini di risorse, prestazioni e servizi sanitari territoriali. Il progetto deve essere elaborato in coerenza con le aspettative e le preferenze dell’utente; ciò presuppone la sua partecipazione attiva e diretta, la condivisione non solo in fase di predisposizione dello stesso ma anche nei momenti successivi di monitoraggio e valutazione per garantire autodeterminazione e libertà di scelta.

Stando all'articolo 1 comma 163 della Legge 234/2021 il PAI individua le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Il progetto personalizzato si configura dunque come lo strumento di accordo tra utente e servizi, attuativo dell'effettiva presa in carico, intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti. La redazione del piano di assistenza costituisce l'esito della prima azione di presa in carico integrata da parte dell'ente locale e dell'azienda sanitaria che devono provvedere, con il contributo di tutti gli operatori coinvolti ed il coinvolgimento della persona con disabilità, alla sua verifica ed al periodico aggiornamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il piano di assistenza è definito come un accordo tra le parti, e assicura la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dalla sua famiglia o da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Dal progetto personalizzato, nel quale si delinea per i diversi obiettivi la programmazione delle risorse economiche da attivare, scaturiscono i procedimenti amministrativi utili all'attuazione degli interventi e programmi previsti.

Dal progetto personalizzato potranno scaturire a seconda delle priorità dettate dal progetto, i "programmi di indipendenza abitativa", terminologia scelta dalla Regione per intendere i progetti di vivere autonomo entro le soluzioni alloggiative, tramite i fondi della Legge n. 112/2016 (Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n. G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016").

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", la formulazione del progetto personalizzato ricomprende:

- a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
- b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:
 - 1) apprendimento, socialità ed affettività;
 - 2) formazione, lavoro;
 - 3) casa e habitat sociale;
 - 4) salute;
- c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;
- d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
- e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
- f) il referente per la sua attuazione (case manager);
- g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;

- h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto;
- i) le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando la funzione del case manager;

Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi.

Il progetto è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Nella legge regionale n. 11/2016 e nel Piano Sociale Regionale la Regione, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui "determinanti sociali della salute" in linea con la Strategia delle persone con disabilità, promuove una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute, costituiti dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie a incentivare contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona assistita ed in particolare mantenere la persona al domicilio evitando pratiche istituzionalizzanti.

La Regione ha partecipato attivamente alla definizione del documento "Linee programmatiche: progettare il budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti" elaborato, in modalità condivisa con tutte le regioni e province autonome italiane, nell'ambito del progetto "Soggetto, persona e cittadino" finanziato dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e coordinato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e Ausl di Parma. Dal progetto è scaturito il documento di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 29 luglio 2022.

Gli elementi individuati come qualificanti la metodologia del Budget di Salute (BdS) sono di seguito riassumibili:

- il BdS favorisce la permanenza della persona a domicilio, coinvolgendo i diversi soggetti della comunità;
- il BdS mira all'abilitazione nell'ottica della piena attuazione dei diritti e rispetto dei doveri di cittadinanza;
- la valutazione del bisogno è multidisciplinare e multidimensionale;
- gli assi di intervento sono i determinanti sociali della salute (casa/habitat; formazione/lavoro; affettività/socialità; apprendimento/espressività).

In linea con il documento sopra richiamato, la Regione promuove il modello di progetto personalizzato sostenuto da Budget di Salute all'area della disabilità in linea con i principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ratificata in Italia con la legge 18/2009.

Il budget di progetto è composto da risorse monetarie e no, a supporto di un progetto individualizzato, centrato sulla persona, in grado di agire sulle capacità specifiche delle persone e sulla qualità di vita reale, tenendo conto delle barriere, degli ostacoli e delle discriminazioni che limitano la piena partecipazione e l'esercizio pieno dei diritti e delle libertà fondamentali.

Elemento imprescindibile per l'applicazione del Budget di progetto è l'integrazione sociosanitaria, entro un approccio bio-psico-sociale alla salute del cittadino, che promuove la trasformazione dei bisogni a prevalenza "sanitaria a rilevanza sociale" in bisogni a prevalenza "sociale a rilevanza sanitaria", con restituzione al corpo sociale delle persone con disabilità in un'ottica deistituzionalizzante.

In prospettiva sarà necessario applicare il modello promuovendo prassi amministrative di collaborazione tra PA e privato/privato sociale, con procedimenti di co-gestione e presa in carico della persona, sostenuto dalla corresponsabilità e compartecipazione, in termini di risorse monetarie e di impiego di risorse umane, da parte delle ASL, dei Comuni, ma anche da parte della persona, delle organizzazioni del Terzo Settore, della famiglia e della comunità.

L'ammontare delle risorse che il budget di progetto riesce a ricomporre è legato alla specifica situazione e, dunque, non è predeterminato ex ante sulla base di una valutazione di soddisfacimento di un bisogno standardizzato e non segue logiche prestazionali. Il processo di determinazione qualitativo e quantitativo di risorse e interventi, da individuare e assegnare alle persone in condizione di disabilità, segue un percorso di valutazione della qualità di vita oggettiva e percepita dalla persona, attraverso un approccio multidisciplinare. La modulazione del budget segue criteri di intensità e durata dei sostegni, consente un adattamento alle reali esigenze della persona e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il budget di progetto si presenta, perciò, come uno strumento dinamico e flessibile, che consente di "modellare" sulla persona gli interventi.

L'attuazione nell'ambito del governo delle politiche del Dopo di Noi attraverso il Budget di progetto previsto dalla Legge n. 112/2016 è una rilevante occasione in Regione Lazio per approfondire questa metodologia e promuovere gli elementi qualificanti e facilitanti il processo.

La Regione assume un modello di Budget di progetto, di cui si elencano alcune delle più importanti caratteristiche:

- il budget di progetto è strettamente connesso ad un progetto personalizzato, è individuale e declinato sulle risorse personali e sugli obiettivi della persona beneficiaria;
- la definizione del budget di progetto richiede la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte della compartecipazione degli utenti, del Terzo Settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati;
- il budget di progetto è un sistema caratterizzato da un'elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore e viene applicato per interventi sui determinanti sociali della salute;
- il fondo del Dopo di Noi si integra alle altre risorse socio-sanitarie del budget in modo aggiuntivo e non sostitutivo agli altri costi sociali.
- il budget è assegnato alla persona e viene definito con la partecipazione della persona;
- nel definire il budget di progetto viene promosso il protagonismo delle persone, anche in termini di corresponsabilità alla spesa e al monitoraggio dei processi. Il "privato" partecipa con le proprie risorse al Budget di progetto come partner che collabora alla costruzione e allo sviluppo di sistemi attivi di protezione sociale, a partire da progetti personalizzati. Nel budget non è previsto il concorso degli utenti ai costi come strumento esclusivo per convogliare risorse di diversa natura, poiché la compartecipazione secondo la valutazione della situazione economica prevalente su base ISEE, non aiuta ad individuare le diverse risorse individuali (l'utente potrebbe disporre di un'abitazione e metterla a disposizione del progetto di vita, individuale o collettivo). Nel contesto della predisposizione del progetto personalizzato e del budget di si realizza la messa in comune di risorse, non solo economiche, da parte degli attori coinvolti, nell'ottica di un progetto condiviso e compartecipato e viene preservata, nella eventuale compartecipazione dell'utente, la possibilità da parte della persona con disabilità di soddisfare anche le necessità primarie di vita quotidiane. Il progetto personalizzato e le risorse economiche previste anche in capo alla persona beneficiaria, deve essere strumento di sostegno per il benessere e la piena partecipazione sociale del cittadino, in coerenza con il più complessivo progetto di vita le cui scelte e la determinazione rimane in capo alla persona o chi la rappresenta.

La Regione si riserva di adottare un apposito provvedimento relativo ai parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni (art. 33, comma 2 lett. i), art. 46, comma 2 lett. k) e art. 65 della l.r 11/2016).

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, il budget di progetto presente le seguenti caratteristiche:

- La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell’integrazione e dell’interoperabilità nell’impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
- Il budget di progetto deve essere caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l’utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.
- Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici previsti, inclusi quelli derivanti dal Fondo della non autosufficienza e dalle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (confluito nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213).
- Come stabilito dalla DGR 554/2021, il budget è assegnato alla persona e viene definito con la partecipazione della persona. La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali
- La persona con disabilità può anche autogestire il budget con l’obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto. Fermo restando che le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l’inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all’offerta disponibile, il budget di progetto deve essere impiegato senza le limitazioni imposte dall’offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.

La legge delega n. 227/2021 indirizza la definizione del progetto personalizzato, terminologia già propria della legge 112/2016, entro modalità che garantiscano la piena partecipazione della persona e di chi lo rappresenta, attraverso sostegni e accomodamenti ragionevoli che rispondano, tra le libertà fondamentali da preservare, alla libertà di scelta del proprio luogo di residenza e di un’adeguata soluzione abitativa.

L’indicazione normativa più recente, relativa al budget di progetto appare pertanto pienamente in linea con il quadro più consolidato relativo al modello del budget di salute sopra richiamato.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

- **Secondo l’articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

“...L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia....” (Comma 2).

“.....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;**
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;**

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

I beneficiari previsti dalla normativa vengono individuati attraverso appositi Avvisi di sovrambito distrettuale, attraverso cui l'utenza interessata presenta domanda.

I servizi sociosanitari, l'associazionismo e il terzo settore promuovono l'informazione sul territorio di competenza, sostenendo e indirizzando coloro con disabilità grave, ai fini della presentazione dell'istanza.

Le persone eleggibili agli interventi finanziati dalle risorse della Legge 112/2016 sono coloro con disabilità grave, di cui al comma 3, dell'art. 3, della legge 104/92.

Tra coloro che presentano una condizione certificata di disabilità, con la specifica della gravità, possono presentare domanda anche cittadini con un quadro di disagio psichico/psicopatologia psichiatrica.

Al di là della presentazione della domanda, resta fermo che i servizi sociali e sanitari competenti, debbano promuovere proattivamente le misure del dopo di noi, tra i portatori di interesse e tra i cittadini in carico con le caratteristiche di cui alla normativa. In particolare, nel caso delle persone con disabilità grave che presentano patologia psichiatrica, si sottolinea il ruolo strategico dei servizi afferente ai Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti nelle fasi di presentazione della domanda, attraverso la sensibilizzazione dell'utenza nonché il coinvolgimento del DSM in ogni fase del processo, dalla UVMD, alla formulazione del progetto personalizzato, del budget di progetto e monitoraggio dei percorsi.

Valutazione ai fini dell'accesso agli interventi e servizi

L'accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa valutazione multidimensionale effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale entro le UVM (unità valutative multidisciplinari) distrettuali.

In UVMD viene valutata insieme alla domanda dell'utenza e la sua condizione complessiva di fabbisogno, l'*urgenza* e la *priorità* di accesso alle misure a carico del fondo della Legge 112/2016. Resta fermo il diritto per tutte le persone con disabilità grave di veder formulato un progetto personalizzato come esito della valutazione a prescindere dall'utilizzo del fondo di cui alla legge 112/2016.

L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del DM 23 novembre 2016, necessitano con maggiore *urgenza* degli interventi di cui al presente decreto.

Nel valutare l'*urgenza* si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

In esito alla valutazione di cui sopra, la normativa prevede che sia in ogni caso garantita una *priorità di accesso alle misure del Fondo alle*:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;**
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;**
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.**

L'UVMD dovrà inoltre, in deroga ai principi di cui sopra, considerare prioritariamente anche le progettualità che possono fruire del riutilizzo di patrimoni immobiliari resi disponibili da familiari e da reti associative di familiari di persone con disabilità in loro favore.

Le UVMD alla conclusione dei lavori trasmettono al Comune/Municipio capofila del sovrambito distrettuale/municipale gli esiti della valutazione e della definizione dei progetti personalizzati.

Si specifica che le misure a valere sul fondo 112/2016 sono costituite da un insieme di adeguati sostegni e interventi finalizzati al vivere al di fuori del nucleo familiare di origine delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero prive del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto. È assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, indipendentemente da qualsivoglia limite di età. Il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni, fatta salva la rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali che determinano la necessità di aggiornare periodicamente il progetto.

I beneficiari del Dopo di Noi sono di norma maggiorenni. Per i minori i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno ad un'offerta che tuteli l'età e la disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41, che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA n. 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono configurati invece come LEA a carico del SSR.

Resta inteso che qualora il minore sia in procinto della maggiore età, potranno essere valutate eventuali attivazioni di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita dal contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016.

- **Come evidenziato nel PNA, "il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi alla programmazione regionale". Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari con disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'accesso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, SI.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.**

La disabilità *grave* è dettata dalla Legge n.104/1992 e le modalità di individuazione rientrano nelle competenze delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, che ne mantengono la titolarità, integrate da un medico nominato dall'INPS.

A fronte della certificazione di tale condizione di gravità, l'eleggibilità dei beneficiari degli interventi e dei servizi a valere sul Fondo "Dopo di Noi" è stabilita entro un processo che inizia dalla presentazione all'Ambito distrettuale della domanda da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta e prosegue con la valutazione multidimensionale da parte della UVMD territoriale, che entra in merito alle condizioni contestuali e personali che determinano una priorità di accesso alle misure. L'esito è l'elaborazione di uno specifico progetto personalizzato, inteso come una serie integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione.

Tra le persone con disabilità grave possono essere eleggibili di attivazione delle misure del Dopo di Noi anche coloro che presentano una condizione di disagio psichico e risultano in carico ai dipartimenti di salute mentale.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per

l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", per persona con disabilità grave si intende persona con necessità di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie.

La DGR n. 454/2017, nonché la successiva 554/2021, hanno previsto che nella valutazione della persona con disabilità grave, anche al fine di uniformare l'accesso agli interventi ed ai servizi del "Dopo di Noi" dovesse essere utilizzata la scheda S.Va.M.Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n. 306/2014 per l'accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Tale strumento fornisce elementi atti a valutare la specifica situazione, in termini di funzioni e strutture corporee, elementi limitanti o facilitanti alle azioni e alla partecipazione, oltre che il contesto ambientale nella sua accezione più ampia.

La Scheda è composta da sezioni che raccolgono informazioni circa la situazione sanitaria (valutazione sanitaria), funzionale (menomazione di strutture e funzioni corporee, nonché limitazioni delle attività e restrizioni della partecipazione connesse ai fattori ambientali ostacolanti o facilitanti) e sociale (situazione familiare, condizione abitativa ed economica).

La scheda S.Va.M.Di è costruita sulla struttura e sull'organizzazione concettuale dell'ICF che, partendo dal presupposto che le abilità e le disabilità di un individuo sono determinate dall'interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori di contesto, consente di indagare il rapporto tra la persona e l'ambiente. L'esame di tale rapporto consente di descrivere le disabilità e i funzionamenti in un profilo che rappresenta, di fatto, il profilo dell'interazione tra una persona in una determinata condizione di salute e il suo ambiente di vita. Tale descrizione supporta la progettazione di appropriati percorsi di presa in carico contribuendo a identificare gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e alla partecipazione nei diversi ambiti e contesti di riferimento della persona.

Allo stato attuale lo strumento non è ancora informatizzato nel SIAT regionale (Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale) in ogni ASL. È stata dunque data autorizzazione di utilizzo come strumento cartaceo, nelle more della sua informatizzazione.

Insieme a tale strumento, gli Ambiti hanno facoltà di utilizzare altri dispositivi per la raccolta di informazioni di tipo sociale e familiare al fine di acquisire un quadro contestuale e sociale quanto più completo.

Le condizioni economiche della persona richiedente i servizi a valere sul fondo "Dopo di Noi" devono essere considerate dalle UVMD tra gli indicatori di priorità, come previsto dal DM 23 novembre 2016, al fine di individuare coloro che sono del tutto privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali e che hanno necessità con maggiore urgenza di veder realizzato un progetto personalizzato perché maggiormente a rischio, se privi di sostegni familiari, di istituzionalizzazione.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

➤ **L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:**

a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.”

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Gli interventi e servizi a valere su fondo del dopo di noi vengono attivati entro la formulazione di un progetto personalizzato, elemento propedeutico e fondamentale per la realizzazione dei percorsi.

La modalità applicativa non può essere determinata dalle tipologie standard di pacchetti prestazionali, ma è formulata in maniera individualizzata, al fine di promuovere gli obiettivi personali del beneficiario. I distretti sociosanitari e i sovrambiti si impegnano a definire le modalità amministrative maggiormente funzionali alla necessità di realizzare risposte flessibili e promuovere la facoltà di scelta degli utenti e delle famiglie.

L'accesso agli interventi è garantito a tutte le tipologie di disabilità, comprese quelle intellettive, del neuro sviluppo, ad elevato carico assistenziale.

Qualora l'abitare sia il bisogno prioritario e urgente, anche a fronte della perdita dei sostegni familiari, l'UVMD valuterà tra i possibili percorsi quello più appropriato alla persona, in termini di sostegni necessari, obiettivi di riabilitazione/abilitazione, nonché il percorso propedeutico e necessario all'accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine.

Gli ambiti territoriali assumono l'iniziativa di coinvolgere anche nelle azioni di attuazione della Legge 112/2016, le agenzie per la vita indipendente di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2021 n. 927, che hanno l'obiettivo di favorire i processi di capacitazione delle persone con disabilità e le loro famiglie, attraverso la consulenza alla pari, l'orientamento alla scelta delle opportunità assistenziali, l'informazione sul funzionamento e supporto/accompagnamento burocratico, il sostegno nella ricerca dell'assistente.

Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi e l'attivazione degli interventi:

Le modalità di affidamento dei servizi e interventi sociali di assistenza alla persona ricomprendono il “Servizio di assistenza domiciliare” effettuato da **Soggetti gestori dei servizi alla persona** e gli “Interventi sociali di assistenza alla persona” che prevedono la scelta e l'assunzione diretta **dell'assistente alla persona** (legge regionale 11/2016 e DGR 223/2016 e s.m.i.).

I programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie avvengono attraverso l'instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi può prevedere nel piano assistenziale individuale l'impiego di operatori qualificati.

In virtù della innovatività del dettato normativo della Legge 112/2016, che ricomprende diversi interventi e servizi sociali che non si esauriscono nell'assistenza domiciliare, Regione Lazio ha previsto nella DGR 554/2021 che il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale possa provvedere all'affidamento della gestione ad un Ente del Terzo settore iscritto al RUNTS e che risulti accreditato per la tipologia di servizi richiesti o che abbia maturato esperienza almeno triennale nel settore della disabilità adulta.

Qualora l'amministrazione locale si trovi nella condizione di selezionare un operatore economico cui affidare la gestione di uno o più servizi, essa potrà fare ricorso alle procedure del Codice dei contratti pubblici o all'istituto della co-progettazione di cui all' artt. 55 del Codice del terzo settore, metodologie che la Regione Lazio ritiene particolarmente compatibili con i principi degli interventi integrati e della personalizzazione dei percorsi, come da indirizzi della Legge n. 112/2016, nonché dell'imprescindibile partecipazione dell'utente e dei familiari nei processi di progettazione.

Per approfondimenti in via generale sugli affidamenti dei servizi sociali si rimanda alle linee guida dell'ANAC n° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Per approfondimenti sulle procedure amministrative per la co-progettazione si rinvia alla deliberazione di Giunta Regionale 987/2023 e alle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore d. lgs. n. 117/2017" recentemente approvate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con Decreto n. 72/2021.

Relativamente al diritto di scelta della persona con disabilità beneficiaria o di chi la rappresenta, la sopra citata delibera 382/2022 ANAC raccomanda che *"le amministrazioni dovrebbero assicurare agli utenti la possibilità di scelta tra diversi servizi in ragione, ad esempio, del luogo di erogazione o della modalità di organizzazione del servizio"* e le linee guida sulla coprogettazione di cui al decreto 72/2021 prevedono tra l'altro che *"l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS"*.

Come dettato dal DM 23 novembre 2016, in ogni caso le risorse della Legge 112/2016 vanno intese come aggiuntive rispetto ad altre risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4 dell'art. 5 DM 23 novembre 2016, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse degli ambiti sovra distrettuali, delle ASL, del terzo settore, di privati cittadini o soggetti terzi, delle ASP, nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel decreto, in linea con le finalità della legge n. 112/2016.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

La Regione indirizza gli ambiti territoriali ad utilizzare le risorse destinate a quest'area di intervento in via prioritaria per:

- **azioni di coinvolgimento, sensibilizzazione e accompagnamento delle famiglie di origine;**
- potenziamento **all'accesso alle misure del Dopo di Noi**, intercettando nuovi destinatari, attraverso percorsi di graduale fuoriuscita dalla famiglia di origine, nel pieno rispetto dei tempi necessari alla persona ed anche nell'ottica di implementare azioni di sensibilizzazione e di comprensione delle proposte del Dopo di Noi, sia da rivolgere all'utenza, sia ai nuclei familiari di origine;
- messa in atto di azioni strategiche di **deistituzionalizzazione** attraverso la mappatura della popolazione istituzionalizzata afferente al territorio di competenza e promuovendo la presentazione della domanda di accesso alle misure del fondo Dopo di Noi nei casi in cui risulta più urgente revisionare le condizioni di vita in struttura e promuovere soluzioni differenti. Anche in questo caso il coinvolgimento delle famiglie di origine risulterà fondamentale ai fini del perseguimento degli obiettivi e il processo di cambiamento potrà prevedere delle fasi di progressiva fuoriuscita. Le azioni di deistituzionalizzazione richiedono più di altre un impegno interistituzionale e una piena collaborazione e coinvolgimento della ASL competente.

Gli interventi diretti sui beneficiari, di cui alla lettera a) si rivolgono allo sviluppo di percorsi di semi-autonomia. Si tratta di prestazioni sociali attivate a fronte della valutazione sull'opportunità di avviare una progressiva fuoriuscita dal contesto di provenienza, come il nucleo familiare di origine, ad esempio attraverso le cosiddette "palestre di vita", ovvero esperienze di convivenze temporanee caratterizzate da percorsi con attività diurne, ed eventuale permanenza notturna non continuativa, propedeutiche all'abitare autonomo e che rappresentano altresì un valido strumento di conoscenza e di verifica delle competenze da implementare nonché della compatibilità tra i beneficiari, nel caso di progettualità anche in gruppo. Anche i cicli di weekend fuori casa o periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine sono finalizzati all'accrescimento

dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico e del quotidiano.

Devono essere comunque sempre assicurate le necessarie garanzie affinché al destinatario degli interventi siano forniti gli strumenti per esercitare una scelta consapevole, non prevedendo esclusivamente attività di gruppo tra le proposte per i programmi di progressiva fuoriuscita, ma anche individuali.

Un settore specifico di intervento, sempre nell'ottica della semi-autonomia e progressiva fuoriuscita verso la vita autonoma, riguarda la deistituzionalizzazione di persone ospiti di strutture sanitarie, socio-sanitarie, ex art. 26 o altre tipologie di soluzioni di ricovero, anche fuori Regione, per le quali risulta necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Gli obiettivi sono in ogni caso quelli di prospettare un graduale cambiamento nel progetto di vita della persona, sperimentare una vita fuori dalla famiglia di origine e fuori da istituzioni e luoghi di ricovero, promuovendo la libertà di scelta, l'autodeterminazione nella sua massima espressione possibile, in considerazione dei limiti determinati dalla disabilità, anche coinvolgendo la famiglia e la rete sociale di prossimità per la definizione di percorsi personalizzati, anche eventualmente in continuità con esperienze in essere efficaci e soddisfacenti per la persona.

Obiettivo fondante è quello di costruire le basi di un futuro percorso di abitare autonomo, eventualmente di gruppo, verificata la compatibilità tra più persone che possano partecipare insieme a tale percorso.

Il processo verso una maggiore autonomia può realizzarsi con una attività di affiancamento e tutoraggio alla persona con disabilità tramite figure che operano come assistente personale o educatore e con attività con supporto di tipologia variabile a seconda del bisogno.

Per sostenere i percorsi risulta di fondamentale importanza attivare **azioni di sensibilizzazione, di accompagnamento, di informazione e di psico-educazione dei beneficiari e delle famiglie di origine, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto**. Solo attraverso un pieno coinvolgimento delle famiglie, tra l'altro, possono essere costruite basi solide per rendere sostenibili i percorsi di autonomia futuri. Gli interventi che coinvolgono le famiglie non deve essere interpretato come un addendum agli interventi, ma è parte integrante della progettualità, su cui investire anche attraverso il fondo del dopo di noi. I sovrambiti potranno coinvolgere associazioni di familiari che hanno comprovata esperienza di consulenza territoriale ai cittadini in materia di promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare sui temi della vita autonoma e sul dopo di noi per co-progettare azioni specifiche rivolte ai familiari.

Le sedi per lo svolgimento degli interventi vanno scelte a seconda dei destinatari, devono essere accessibili, collocate in località facilmente raggiungibili e che rendano possibile la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi territoriali. Qualora le soluzioni alloggiative siano dislocate fuori da zone residenziali, come in zone rurali, debbono offrire attività di agricoltura sociale, comunque aperte alla comunità di riferimento e non isolate.

I percorsi di semiautonomia, attivati sulla base dei progetti personalizzati redatti dalla equipe multiprofessionale della UVM, dovranno veder stabilito un tempo di inizio e di fine, a cui potrà seguire una proroga di percorso o l'aggiornamento degli obiettivi verso una vita autonoma, in una soluzione abitativa che diverrà la casa delle persone che avranno terminato il percorso.

Per rafforzare il principio della temporalità del programma di semi-autonomia ed evitare che tali percorsi non si finalizzino verso l'autonomia abitativa, Regione Lazio nell'ambito della convenzione con le ATER per la messa a disposizione di immobili da adibire ai programmi del Dopo di Noi (DGR 967/2022) ha stabilito che la destinazione degli immobili ATER in cui vengono attivati percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, fermo restando la messa a disposizione complessiva non inferiore ad anni 5 più eventuale proroga, ha una durata non superiore ad anni 2 per ciascun gruppo di convivenza per il quale viene attivato il percorso di progressiva fuoriuscita, eventualmente prorogabile di 1 ulteriore anno.

Sulla base del monitoraggio periodico dell'attuazione territoriale, il Fondo relativo all'annualità 2023 viene finalizzato per una percentuale pari al 20% in favore di percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine o di deistituzionalizzazione di cui alla lettera a), al fine di concretizzare l'avvio delle progettualità in particolare per le persone ancora in lista di attesa o per le quali risulti urgente e necessario

rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016 (deistituzionalizzazione).

Le risorse destinate alla lettera a) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2023 assegnato a Regione Lazio, verrà ripartita sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente e sulla base dello stato di avanzamento della spesa dei sovrambiti al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera a), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 22 dicembre 2023, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e sulla base dei dati sui programmi di indipendenza abitativa già avviati.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Gli interventi di questo settore vanno ricondotti al supporto domiciliare per coloro che hanno iniziato e stanno portando avanti progettualità di vita autonoma nelle soluzioni alloggiative che rispondono alle caratteristiche dell'art. 3, comma 4, del DM, cioè che già sono fuoriusciti dalla famiglia di origine o da contesti istituzionalizzanti.

Il supporto domiciliare viene realizzato come spesa sociale integrativa a quanto già in essere con l'assistenza domiciliare diretta e indiretta, se necessario per il raggiungimento del fabbisogno.

La scelta dell'assistenza diretta e indiretta viene formulata entro il progetto personalizzato, a seconda della volontà della persona e l'appropriatezza del percorso. L'implementazione di questa tipologia di interventi va intesa come occasione per riformulare gli obiettivi generali di questa tipologia di sostegno per la persona, nell'ottica di determinare una coerenza metodologica e uniformare il servizio offerto.

Questo settore di intervento, nella programmazione del fondo 2023, prevede che i sovrambiti utilizzino maggiormente le forme di investimento ordinarie del LEPS dell'assistenza domiciliare investendo le risorse del dopo di noi ad integrazione di esse e non in sostituzione.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, nonché del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse, il Fondo statale relativo all'annualità 2023 relativo agli interventi ricompresi nel budget di progetto, viene distribuito sugli interventi ricompresi nella lettera b) per una percentuale pari al 40% del Fondo di cui al Decreto 22 dicembre 2023.

Le risorse destinate alla lettera b) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2023 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente e sulla base dello stato di avanzamento della spesa dei sovrambiti al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera b), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 22 dicembre 2023, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

Si specifica che, come per i percorsi di progressiva fuoriuscita, gli interventi di cui alla lettera b) da ricomprendersi nei programmi di indipendenza abitativa, sono attivati tenuto conto delle richieste, esigenze, desideri e abitudini della persona.

Devono essere comunque sempre assicurate le necessarie garanzie affinché al destinatario degli interventi siano forniti gli strumenti per esercitare una scelta consapevole, non prevedendo esclusivamente attività di gruppo tra le proposte per i programmi di indipendenza abitativa. I percorsi di abitare autonomo sono da intendersi individuali o di gruppo, previa verifica della volontà della persona e la valutazione circa la compatibilità di convivenza tra le persone individuate.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

I programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze possono dunque realizzarsi con interventi socio-educativi, per l'incremento delle capacità di scelta della persona nella realizzazione del proprio progetto di vita, con supporti per esercitare gradi di autonomia nel quotidiano. L'obiettivo trasversale è rendere quanto più possibile partecipe e protagonista la persona nei processi di vita che la riguardano ed ampliare il raggio delle opportunità sociali.

Le risorse possono essere utilizzate con estrema flessibilità, per implementare la capacitazione nella vita quotidiana e negli ambiti di interesse personale. Le attività proposte possono avere lo scopo di migliorare le performance nella gestione della casa, del denaro, delle relazioni. Possono essere previste attività di economia domestica, organizzazione del tempo, fruizione di laboratori presenti tra le risorse del territorio, o attività a domicilio, come fare spesa, imparare a gestire il denaro, muoversi con autonomia e con supporto, attività nella fruizione del tempo libero.

Particolare valenza viene attribuita alla realizzazione di opportunità formative e di orientamento al lavoro, compresi i tirocini di inclusione sociale o percorsi di inserimento socio-lavorativo in contesti più o meno protetti, al fine di costruire un progetto personalizzato che integri le azioni sul vivere in autonomia a future concrete possibilità di inserimento lavorativo. La formazione, l'orientamento e le opportunità di tirocinio potranno proficuamente essere realizzate in rete con gli stakeholder impegnati sulle politiche attive del lavoro, come i centri dell'impiego e i SILD (servizio inserimento lavorativo disabili).

I tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR n. 511/2013 si svolgono in un contesto produttivo operante nei diversi settori economici o del non profit. Si tratta di percorsi formativi che concorrono al più ampio progetto di inclusione individuale della persona in condizione di fragilità, rappresentando un'opportunità di formazione e orientamento, acquisizione di abilità e competenze che incidono sul grado di inclusione sociale e/o sul percorso di riabilitazione-abilitazione della persona con disabilità.

Parimenti, i tirocini della DGR 511/2013 consentono l'attivazione di competenze di natura:

- professionali, utili ad un futuro ed eventuale inserimento lavorativo, da avviarsi una volta completato il percorso di tirocinio di inclusione;
- sociali, grazie alle quali il destinatario aumenta il grado di consapevolezza delle proprie potenzialità e competenze nella gestione di situazioni più o meno complesse, come la ricerca di opportunità lavorative o formative, la fruizione di servizi pubblici e privati, l'instaurazione di relazioni interpersonali e professionali.

I programmi di politiche attive del lavoro, di cui all'art. 3, comma 6, del DM 23 novembre 2016, possono essere realizzati in collaborazione con i servizi dedicati alle politiche del lavoro, di cui alla legge n. 68/99. La Regione Lazio ha disciplinato con la DGR n. 576/2019 i tirocini extracurricolari, una misura di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Questi tirocini mirati all'assunzione sono rivolti a persone che presentano i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/99.

Le risorse destinate alla lettera c) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2023 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite per una percentuale pari al 25% del Fondo di cui al Decreto 22 dicembre 2023, sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente e sulla base dello stato di avanzamento della spesa dei sovrabitanti al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera c), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 22 dicembre 2023, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Come previsto dalle Linee guida regionali del "Dopo di Noi" DGR n. 454/2017 e dall'aggiornamento di cui alla DGR 554/2021, con la Determinazione dirigenziale n. G15084/2017 così come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della Legge n. 112/2016.

Le richieste di iscrizione di immobili all'Elenco del patrimonio immobiliare regionale da parte di enti pubblici, privati cittadini, e del privato sociale prevedono una successiva istruttoria e periodico aggiornamento dell'Elenco in caso di nuove iscrizioni e cancellazioni.

I disponibili attraverso l'Elenco regionale manifestano l'interesse a mettere a disposizione l'immobile alle finalità dei programmi finanziati a valere sul fondo del Dopo di Noi.

L'Elenco rappresenta altresì uno strumento per l'amministrazione regionale ai fini del monitoraggio delle opportunità territoriali presenti e per individuare azioni strategiche da implementare per la messa a disposizione di ulteriori immobili.

L'Elenco aggiornato è reso disponibile ai sovrambiti ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di indipendenza abitativa formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie. Attualmente risultano iscritti nel Patrimonio 95 immobili. La maggior parte degli immobili in Elenco sono del Privato sociale.

Il sovrambito attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili:

- la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale di riferimento dell'Ambito sovradistrettuale;
- la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili annoverati nell'elenco per l'effettivo utilizzo ai fini dei programmi di indipendenza abitativa;
- la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi;
- la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi;
- la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti.

Per il territorio di Roma Capitale, in attuazione di uno specifico accordo di programma (il cui schema è stato adottato con Deliberazione Giunta regionale 08 marzo 2024, n. 141), le suddette funzioni sono affidate all'ASP (Azienda per i servizi alla persona) "Asilo Savoia" che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per la ristrutturazione e la messa in opera degli immobili scelti per i programmi di indipendenza abitativa.

Qualora gli immobili iscritti nell'Elenco non risultino idonei e rispondenti, in termini di requisiti strutturali e logistici, alle finalità della legge n. 112/2016, il Sovrambito deve presentare alla Regione eventuali richieste motivate di cancellazione dall'Elenco del patrimonio solidale.

Nell'Elenco devono essere inseriti tutti gli immobili in cui si attivano i programmi del dopo di noi, sia quelli di progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, che quelli di indipendenza abitativa.

Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale, una volta individuato l'immobile per i programmi del Dopo di Noi, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente. Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale ed il disponente formalizzano quindi un accordo tra le parti che contenga il dettaglio delle opere eventualmente da realizzarsi, delle modalità di realizzazione e della tempistica prevista per la piena fruizione della soluzione alloggiativa.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del D.M del 23 novembre 2016, gli immobili scelti, oggetto di interventi di ristrutturazione e messa in opera, sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per il programma di indipendenza abitativa per la persona o per il gruppo individuato, per una durata di almeno dieci anni.

È ammissibile per la realizzazione delle soluzioni alloggiative, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo della Legge n. 112/2016, delle seguenti tipologie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016:

- a) contributi per opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili) entro un massimale di 60.000 euro. Per le spese di importo superiore € 60.000, attinenti agli interventi di miglioramento e adeguamento di spazi che facilitano la mobilità e la qualità di vita, l'ASP o il Sovrambito devono preventivamente attestare alla Regione il rispetto delle priorità della programmazione degli interventi sul complessivo Elenco del patrimonio immobiliare solidale del territorio di riferimento e la verifica che tali investimenti non determinino situazioni di disparità a carico di altre soluzioni alloggiative.
- b) contributi per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica);
- c) contributi per gli oneri di locazione. Gli oneri di locazione sono da intendersi come contributo al programma di indipendenza abitativa, anche in forma di assistenza economica rivolta ad uno o più beneficiari, comunque entro un tetto massimo pari all'80% del canone di locazione mensile previsto per l'immobile. Il contributo di locazione in ogni sua forma può essere fornito per un periodo di anni tre, con possibilità di proroga su valutazione di Regione Lazio. Gli oneri di locazione sono stimati in base ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti.

Eventuali oneri di acquisto vanno valutati e autorizzati dalla Regione Lazio in forma di contributo all'acquisto.

Eventuali spese di manutenzione straordinaria sono autorizzate per gli immobili resi disponibili per il "Dopo di Noi" dopo almeno 1 anno dall'accesso a finanziamenti per opere di ristrutturazione.

Con la DGR 698/2022 e successiva DGR 967/2022 è stata avviata un'azione strategica tra la Regione Lazio e l'ATER ai fini dell'attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone con disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 del Lazio, attraverso:

- a) l'ampliamento dell'offerta delle soluzioni alloggiative, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica, dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016 ai fini di avviare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa a favore delle persone beneficiarie;
- b) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge 112/2016.

Sono state di conseguenza firmate specifiche convenzioni con l'ATER del Comune di Roma, l'ATER della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Viterbo, e individuati n. 15 immobili da destinare all'attuazione dei programmi del Dopo di Noi.

Attualmente Regione Lazio sta perfezionando la ricognizione degli esiti delle ristrutturazioni degli immobili individuati da parte delle ATER firmatarie, nonché l'eventuale attivazione dei canoni di locazione, al fine di quantificare l'effettivo fabbisogno di ulteriori risorse per la messa a disposizione e piena fruibilità degli stessi da ripartire in favore dei sovrambiti interessati.

Ad integrazione delle politiche sopra descritte, la Regione ha erogato parte del Fondo 2022 di cui alla lettera d), comma 4, art. 5 del Decreto 23 novembre 2016 in favore di un'azione di sistema che ha coinvolto le Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, di cui all'art. 38 della Legge regionale 11/2016, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta alloggiativa pubblica, attraverso appositi contratti di servizio tra Regione Lazio e/o gli ambiti Sovradistrettuali e le ASP che metteranno a disposizione beni immobili con destinazione alle finalità della legge 112/2016.

Tale azione di sistema è stata coordinata con la ricognizione di quanto previsto altresì dalla Legge 22 febbraio 2019, n. 22 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)", all'art. 4, comma 6, che stabilisce limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b) medesimo articolo, con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, il Fondo statale relativo all'annualità 2023 programmato per gli interventi ricompresi nella lettera d) è pari al 12% delle risorse del decreto 22 dicembre 2023 e verrà distribuito secondo i dati percentuali della popolazione residente 18 – 64 anni e dei dati di avanzamento della spesa da parte dei sovrambiti.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee.

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso **che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare e nella soluzione alloggiativa che presente i requisiti del DM 23 novembre 2016**, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Sulla base dei dati di monitoraggio, degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, il Fondo statale 2023 viene indirizzato a tale tipologia di intervento per una percentuale pari al 3% del Fondo di cui al Decreto 22 dicembre 2023.

Le risorse destinate alla lettera e) di cui al Fondo relativo all'annualità 2023 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base dei dati percentuali della popolazione residente 18 – 64 anni e dei dati di avanzamento della spesa da parte dei sovrambiti.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Le risorse complessive per l'anno 2023 assegnate alla Regione Lazio sono pari a € 7.617.610,00 di cui € 1.501.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del 22.12.2023 e cioè destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) , b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo **budget di progetto** di cui all'art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016.

I criteri e i pesi adottati per la finalizzazione delle risorse 2023, rispettivamente risorse ordinarie pari a € 6.116.110,00 (*ID 1) e risorse dedicate agli obiettivi di servizio pari € 1.501.500,00 (*ID 2), sono i seguenti:

ID	CRITERIO	PESO	IMPORTO PESATO
1	POPOLAZIONE	20%	1.223.222 €
1	AVANZAMENTO SPESA	80%	4.892.888 €
		100%	6.116.110 €
2	LISTE DI ATTESA	80%	1.201.200 €
2	PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA	20%	300.300 €
		100%	1.501.500 €

Interventi finanziabili		Risorse ordinarie	Risorse obiettivi di servizio	Criteri di riparto
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione	20%	1.223.222,00 €		Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa (liquidazioni da parte degli Ambiti)
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	40%	2.446.444,00 €		Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa (liquidazioni da parte degli Ambiti)

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile	25%	1.529.027,50 €		Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa (liquidazioni da parte degli Ambiti)
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4	12%	733.933,20 €		Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa (liquidazioni da parte degli Ambiti)
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7	3%	183.483,30 €		Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa (liquidazioni da parte degli Ambiti)
	100%			
obiettivo di servizio art. 1 comma 2 per budget progetto (lettere a,b,c) sulla base del n° persone in lista di attesa	80%		1.201.200,00 €	ricognizione lista di attesa nei sovrambiti
obiettivo di servizio art. 1 comma 2 per budget progetto (lettere a,b,c) sulla base del n° programmi di indipendenza abitativa già avviati	20%		300.300,00 €	ricognizione programmi indipendenza abitativa già avviati nei sovrambiti
	100%			
		6.116.110,00 €	1.501.500,00 €	7.617.610,00 €

Le percentuali sopra riportate sono indicative e possono essere riprogrammate dai sovrambiti a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi, con priorità comunque sempre rivolta alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano con maggior urgenza degli interventi finanziabili dal Fondo, al fine di privilegiare i reali obiettivi che la legge 112/2016 intende realizzare, fornire alla persona strumenti per vivere in modo indipendente la sua età adulta, attraverso la realizzazione di percorsi di vita autonoma e di progressiva autonomia per una concreta emancipazione dalla famiglia di origine, sulla base delle reali esigenze espresse.

5. Monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

In continuità con le annualità pregresse, Regione effettua incontri periodici con i referenti degli Ambiti sovradistrettuali e delle Aziende Sanitarie locali, con gli Enti del Terzo Settore e con la

Consulta regionale per la disabilità e le Consulte cittadina e municipali del territorio di Roma Capitale, al fine di **sostenere e monitorare la qualità dell'attuazione territoriale** degli interventi Legge n. 112/2016.

Con cadenza almeno trimestrale vengono organizzati incontri con i sovrambiti in riunioni plenarie e bilaterali al fine di **monitorare lo stato di avanzamento della spesa** da imputare sui diversi decreti ministeriali. Viene dunque periodicamente condivisa e aggiornata la ricognizione dei dati annuali di rendicontazione, con evidenza delle percentuali non spese e previsione trimestrale delle spese imputabili. Questa attività determina una forte responsabilizzazione di ciascun sovrambito nel concorrere alla spesa su base regionale di almeno il 75% delle quote assegnate con decreto dei due anni precedenti, oltre a rappresentare un momento consultivo e di scambio su criticità e buone prassi.

La Regione Lazio attua il monitoraggio in coerenza con il quadro di verifica e controllo di cui al debito informativo verso il MLPS su SIOSS, come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale.

I sovrambiti distrettuali assolvono l'obbligo di rendicontazione finalizzata al debito informativo verso il MLPS in forza dell'art. 6, comma 5, del DM novembre 2016, secondo le modalità che vengono fornite con successive indicazioni regionali.

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00081 del 3 maggio 2024 è stato costituito il tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità (di cui all'art. 14 della l.r. 10/2022 e alla DGR 334/2023) che potrà analizzare i dati di monitoraggio, rilevati dalla Regione, ai fini della verifica dello stato di attuazione della l. 112/2016 sul territorio regionale nonché valutare le buone prassi in materia di Dopo di Noi .